



**TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE**

SSS SSS SSS

Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott. Giuseppe C. Lombardo ha pronunciato, il seguente

DECRETO

(artt. 1159 bis c.c. e l. 10 maggio 1976, n. 346)

Nel procedimento n. 9747 - 2016 R.G.

Promosso da

IORIO Vincenzo nato a Napoli il 21.03.1960, residente in Marano di Napoli (NA) alla Via don Mimì Galluccio n. 1 (C.F. RIO VCN 60C21 E906Y), elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via S. Lucia 143, presso lo studio dell'avv. Claudio Cretella, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo.

ricorrente

Letto il ricorso per usucapione speciale ex art. 3 l. 346/76, depositato in data 16.09.2016, dal signor IORIO Vincenzo, con il quale ha chiesto dichiararsi il suo acquisto per usucapione speciale, del bene immobile costituito da un corpo di fabbrica sviluppantesi su più livelli con annessa ampia area cortilizia, il tutto per una estensione di circa 900 mq., sito nel Comune di Marano di Napoli (NA) con accessi da Via Unione Sovietica n. 20 e da Via Vallesana n. 11, rientrante nella particella catastale n. 108 del foglio 8 del Comune di Marano;

Rilevato che sono state espletate in maniera regolare le formalità di pubblicazione e notificazione del ricorso in argomento, ai sensi dell'art. 3 l. 346/76, avendo in particolare provveduto il ricorrente ad affiggere, al fine di dare pubblicità, il ricorso all'Albo del Tribunale di Napoli Nord (07.01.2017) e all'Albo del Comune di Marano di Napoli (07.01.2017);

Ritenuto che, debba considerarsi tacitamente abrogata dalla norma di cui all'art. 3 art. 3 L. 346/1973, nella parte in cui prevede la pubblicazione per estratto, per una sola volta, nel Foglio degli Annunci Legali della Provincia, atteso che l'art.

Art. Lombardo



31, L. 340/2000 ha statuito l'abolizione dei fogli degli annunci legali delle Provincie, prevedendo, in alternativa, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, nelle ipotesi in cui la pubblicazione sui F.A.L. fosse prevista come unica forma di pubblicazione;

Rilevato che, nel caso di specie, la pubblicità è comunque assicurata dall'affissione dell'istanza all'Albo del Comune e all'Albo del Tribunale, quindi, può ritenersi superflua e non necessaria la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

Ritenuto non è stata presentata opposizione a seguito dell'affissione del ricorso;

Ritenuto che a norma dell'art. 3. l. 346-1976, il ricorso deve essere notificato a coloro che nei registri immobiliari figurano come titolari di diritti reali sull'immobile ed a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione della domanda, abbiano trascritto contro l'istante o i suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento dei fondi medesimi;

Rilevato che, all'uopo, il ricorrente ha provveduto a notificare il ricorso agli eredi del sig. Ludovico Chianese fu Luciano;

Rilevato, altresì, che non risulta alcuna titolarità dei beni oggetto dell'usucapione a favore dei discendenti dell'originario proprietario, Chianese Ludovico, nato a Villaricca il 18.03.1881, - deceduto in Mugnano di Napoli il 22.08.1944, della particella 14 del foglio 8 del Comune di Marano di Napoli, dalla quale sono derivati i beni, oggetto della presente domanda, catastalmente identificati con particella 668 - foglio 14 - sub. 1 - 2 e 3 del Comune di Marano di Napoli - NA -;

Esaminata la documentazione del fascicolo;

Ritenuto pertanto, che è da ritenersi provato il possesso pacifico, ininterrotto e palese dell'immobile, come indicato nel ricorso, per tutto il tempo richiesto dalla legge ai fini dell'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale di cui all'art. 1159 bis c.c. in capo IORIO Vincenzo nato a Napoli il 21.03.1960, residente in Marano di Napoli (NA) alla Via don Mimì Galluccio n. 1 (C.F. RIOVCN60C21E906Y);

Rilevato che nel giudizio de quo si è costituita nel giudizio la sig.ra Chianese Valeria, la quale contestava la ricostruzione storica dei fatti così come rappresentata dall'odierno ricorrente e nello specifico dichiarava che l'immobile, censito al Catasto del Comune di Marano al foglio 8, particella 108, non rientrava tra i beni di sua proprietà e concludeva dichiararsi la propria carenza di



21E906Y), ha acquisito, ai sensi degli artt. 1159 bis c.c. e 3 l. 10.5.1976 n. 346, la piena proprietà dell'unità immobiliare, così catastalmente censita: immobile ubicato nel Comune di Marano di Napoli al foglio 8, particella 668; sub. 1 - senza reddito 8 corte comune non censibile; sub. 2 (negoziario cat. C/1, con annesso deposito pp. T ed S1°); sub 3 (abitazione cat. A/4, con annesso deposito pp. T e 1°). Particelle derivate dal frazionamento della particella 108, a sua volta derivata dalla particella originaria 14.

ORDINA che al presente decreto siano date le forme di pubblicità previste dall'art. 3 comma 2, legge 346/76, come richiamato dal comma 5 del medesimo art. 3, ed ordina sin d'ora che, in caso di mancata opposizione avverso il presente decreto, si provveda alla correzione ed alla trascrizione del presente provvedimento sui fogli catastali del Comune competente e presso la competente Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Napoli, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità per l'effettuanda trascrizione, ai sensi degli artt. 3 e 5 della l. 346/76.

Aversa 18 dicembre 2020

IL GIUDICE
Dott. Giuseppe C. Lombardo

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt 1, lett. S, 21 e 24 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 2 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.



Attestazione di conformità

Il sottoscritto Avv. Claudio Cretella, nella qualità di procuratore del sig. Iorio Vincenzo ai sensi dell'art 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/12, convertito in legge n. 221/12 (introdotto dall'art. 52 D.L. n. 9 del 24.06.14)

ATTESTA

Che l'antescritto Decreto, reso in data 11.01.2021 dal G.M. del Tribunale di Napoli Nord dott. Giuseppe Lombardo (n. cron. 87/2021), è copia corrispondente al decreto estratto dal fascicolo informatico n. di R.G. 9747/2016 , del Tribunale di Napoli Nord. Il detto decreto consta di n. 4 facciate, esclusa la presente.

Napoli 17.04.2021

Avv. Claudio Cretella

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'C' followed by the name 'Cretella' in a cursive script.